

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PREMOLI** e **GERMANO'**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1970

Disposizioni transitorie sui concorsi a cattedre universitarie e sull'istituto della libera docenza

ONOREVOLI SENATORI. — Con questo disegno di legge si tende, in primo luogo, ad applicare sin d'ora in sostituzione dell'attuale sistema dei concorsi a cattedra quello nuovo previsto dalla riforma universitaria in corso di esame da parte del Senato e sul quale la maggioranza dei senatori è già d'accordo.

Questa soluzione ci sembra più razionale, più adeguata all'attuale drammatica situazione del personale docente ed inoltre più rispondente agli effettivi interessi dei giovani ed autentici studiosi (per i quali, ovviamente, valgono considerazioni d'ordine morale di non minor peso di quelle addotte per stigmatizzare il malcostume di taluni ambienti universitari) aspiranti ad entrare nei ruoli dei docenti universitari. Così contemporaneamente si soddisfano due esigenze, a nostro avviso, fondamentali: quella di non interrompere il ritmo dei concorsi universitari per ricoprire il maggior numero di cattedre con elementi pienamente qualifica-

ti e quella di abolire subito e per sempre un sistema che, considerato nel suo complesso, non ha certo dato, specialmente negli ultimi anni, una soddisfacente prova.

In secondo luogo, mentre con questo disegno di legge si abrogano, fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario, tutte le norme che prevedono particolari benefici nelle carriere sanitarie, amministrative e d'insegnamento per tutti coloro che siano in possesso dell'abilitazione alla libera docenza, si assicura la continuità dell'istituto sottolineando che la abilitazione alla libera docenza è titolo puramente scientifico che si rilascia in base alle norme in vigore unicamente per l'esercizio della libertà di insegnamento, tutelata dalla Costituzione.

Ci auguriamo vivamente che le argomentazioni come sopra addotte valgano a far convergere il vostro consenso sul presente disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario, le disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, sono sostituite dalle seguenti:

« Ogni due anni le singole facoltà chiedono al Ministro della pubblica istruzione di bandire i concorsi per i posti di docente di ruolo disponibili secondo i rispettivi ruoli organici. Il Ministro, quando le richieste pervenutegli per la stessa cattedra siano almeno tre, bandisce il concorso, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta di cinque docenti di ruolo che insegnino la disciplina messa a concorso o discipline affini, estratti a sorte tra quelli indicati dalle facoltà che hanno richiesto il concorso. Ogni facoltà interessata deve indicare i nomi di quattro docenti. La Commissione formula il suo giudizio sulla base dei titoli presentati e discussi pubblicamente con i candidati; può, inoltre, richiedere prove sperimentali per le discipline che lo consentano.

Al termine dei suoi lavori la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi di ciascun Commissario sui singoli candidati ed il giudizio conclusivo della Commissione, in base al quale essa propone i vincitori, in numero non superiore ai posti messi a concorso.

Tutti gli atti della Commissione sono pubblici.

Le facoltà chiamano, con deliberazione, ai posti messi a concorso, i vincitori, sulla base delle domande presentate. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, ad assegnare i posti non ricoperti ai vincitori che non siano stati chiamati.

Oltre ai vincitori, la Commissione può indicare candidati meritevoli di chiamata, in ordine preferenziale e per un numero non superiore ad un quarto dei posti messi a concorso. In caso di vacanza di posti, i dichiarati meritevoli possono essere chiamati dalle facoltà secondo l'ordine della graduatoria, entro un biennio successivo alla data in cui venne bandito il concorso.

I concorsi universitari sono banditi nel mese di dicembre ed espletati entro il 31 luglio successivo. I vincitori prendono servizio con l'inizio del nuovo anno accademico. È nel potere del Ministro della pubblica istruzione bandire i concorsi per posti disponibili nelle singole facoltà anche nell'ipotesi in cui le stesse facoltà non ne facciano richiesta ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai concorsi già richiesti dalle facoltà ed ai concorsi che il Ministro della pubblica istruzione ritenesse di bandire in base al precedente comma.

Art. 2.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario, i professori incaricati o già incaricati nell'ultimo quinquennio che siano stati compresi nella terna di un concorso universitario a cattedre o che in esso abbiano ottenuto la maturità e che si trovino in condizione di potere essere assunti mediante chiamata, possono, su domanda, essere nominati dal Ministro della pubblica istruzione in una Università o istituto di istruzione universitaria titolari della cattedra per la materia per la quale hanno vinto il concorso o sono stati dichiarati maturi o per materia dichiarata affine, a condizione che sia trascorso non più di un quinquennio dalla data di approvazione del concorso in cui sono stati dichiarati vincitori o maturi.

Art. 3.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario, sono

abrogate tutte le norme che prevedono particolari benefici nelle carriere sanitarie, amministrative e di insegnamento per tutti coloro che siano in possesso di abilitazione alla libera docenza.

L'abilitazione alla libera docenza è titolo puramente scientifico che si rilascia, in base alle norme in vigore, unicamente per l'esercizio della libertà di insegnamento, tutelata dal comma primo dell'articolo 33 della Costituzione, allo scopo di impartire i corsi di cui all'articolo 117 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.